



*Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro
dell'economia e delle finanze*

- VISTA la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- VISTO il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei Conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67, con la quale e' stato approvato il documento tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la sentenza n. 51/2008 (*Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 12/2008), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies* della legge n. 248/2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata, nonché dell' art. 11-*undecies*, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;
- VISTA la deliberazione CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti il 21 maggio 2008, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65



(*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo nella sua interezza;

VISTO il paragrafo 5.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE 38/2007 che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "linee guida" applicative della deliberazione medesima;

VISTO il decreto 10 dicembre 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle suddette "Linee guida", registrato alla Corte dei Conti in data 20 gennaio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009);

VISTO il decreto del Direttore Generale del Trasporto Aereo n. 002 del 14 gennaio 2009 che ha istituito il Gruppo di lavoro permanente, composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248;

CONSIDERATO che, con decreto n. 119/T del 2 agosto 2007 del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato approvato l'affidamento in concessione alla Società Gestione Aeroporto Palermo S.p.A. (GES.A.P. S.p.A.) della gestione totale dell'aeroporto di Palermo Punta Raisi, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 521/1997, in forza di convenzione n. 47 stipulata con l'ENAC in data 17 novembre 2006, avente durata quarantennale con scadenza al 2 agosto 2047;

VISTA la Direttiva 31 luglio 2009, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (*Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 196/2009), che autorizza l'ENAC ad utilizzare criteri di ripartizione del margine commerciale, tra i vari diritti aeroportuali, diversi dal "pro-quota costi" previsto al paragrafo 4.1 del documento tecnico di cui alla deliberazione CIPE n. 38/2007;

VISTA la deliberazione CIPE n. 96 del 6 novembre 2009, registrata alla Corte dei Conti il 2 luglio 2010, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 317 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 2010), che ha modificato il documento



tecnico intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*» allegato alla delibera CIPE n. 38/2007;

CONSIDERATO che l'ENAC, con provvedimento del 19 gennaio 2010, prot. n. 3507/DIRGEN/EAN, ha formalmente avviato l'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma con la Società GES.A.P., dandone informativa ai sensi della legge 241/1990 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. 32/2010 adottata nella seduta del 6 luglio 2010, ha approvato lo schema di Contratto di programma da stipularsi tra l'ENAC e la Società di Gestione Aeroporto di Palermo S.p.A. – GES.A.P. S.p.A. – relativamente all'aeroporto di Palermo;

VISTA la nota prot. n. 90369/ENAC/DG del 4 agosto 2010, con cui l'Ente ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di contratto da stipulare;

VISTO il decreto direttoriale n. 15 del 30 agosto 2010 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo che, nell'abrogare il menzionato decreto n. 002 del 14 gennaio 2009, ha rideterminato la composizione del Gruppo di lavoro permanente;

VISTO il verbale n. 01/2010 del suddetto Gruppo di lavoro che, in esito alle risultanze delle sedute tenutesi rispettivamente l'11 ottobre 2010 ed il 1° dicembre 2010, ha espresso avviso favorevole sui contenuti dello schema di contratto di programma ENAC/GES.A.P., subordinatamente ad alcune modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 150071/CSE del 13 dicembre 2010, con la quale l'ENAC, in relazione alle osservazioni formulate dal Gruppo di lavoro, ha provveduto ad aggiornare la documentazione negoziale in esame;

VISTA la nota prot. 5441 del 23 dicembre 2010, con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo, verificata l'aderenza dello schema di contratto alle indicazioni del suddetto Gruppo di lavoro, ha rappresentato l'opportunità di sottoporre il medesimo al CIPE per l'acquisizione del previsto parere, ai sensi del paragrafo 5.3 della direttiva ministeriale allegata alla delibera CIPE n. 38/2007;

VISTA la nota prot. n. 7348 del 22 febbraio 2011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso al CIPE lo schema di Contratto in rassegna e relativi allegati, chiedendo l'iscrizione



dell'argomento all'o.d.g. del Comitato per il prescritto parere;

VISTA

la successiva nota prot. 976 del 7 marzo 2011, con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo ha trasmesso al suddetto Comitato documentazione integrativa;

VISTA

la deliberazione CIPE n. 60/2011 del 3 agosto 2011, registrata alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2011, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, reg. n. 12 Economia e finanze, fg. n. 238 (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2012), con la quale il Comitato, tenuto conto del parere tecnico formulato dal NARS, ha espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma (2011-2014) ENAC-GES.A.P. relativo allo scalo palermitano, a condizione che venga adeguato alle sotto elencate indicazioni:

"- la maggiorazione dell'equity β del 50 per cento, tuttora riportata nello schema di contratto in esame, deve essere ricondotta al 30 per cento secondo gli impegni assunti nel corso dell'istruttoria dalla stessa GESAP con lettera 24 maggio 2011, n. 4648/11 e comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 25 maggio 2011, n. 2318. A tal fine l'ENAC dovrà rielaborare la documentazione inerente il calcolo tariffario;

- l'allegato 5 (Piano della qualità e dell'ambiente), richiamato all'art. 16 dello schema di contratto di programma deve indicare i valori in percentuale rispetto all'anno-base, così come previsto dalle linee guida e non in valore assoluto come per la Carta dei servizi;

- deve essere calcolato l'indicatore sintetico sia per gli indicatori di qualità che per quelli ambientali."

CONSIDERATO

che in data 18 gennaio 2012, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società GES.A.P. S.p.A. il Contratto di programma per il periodo regolatorio 2011-2014, conformato nel testo e negli allegati alle indicazioni del Gruppo di lavoro permanente ed al parere del CIPE, come da nota ENAC prot. n. 7204/DG del 18 gennaio 2012;

VERIFICATA

la puntuale aderenza del Contratto di programma alle indicazioni del CIPE;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato l'allegato Contratto di programma, relativo all'aeroporto di Palermo, stipulato tra la Società Aeroporto di Palermo S.p.A. (GES.A.P. S.p.A.) - e l'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - per il periodo 2011-2014.

Ai sensi dell'art. 11-*nonies*, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con l'allegato contratto sono definiti i parametri tariffari programmati che individuano la variazione



annuale massima dei corrispettivi dei servizi regolamentati per il periodo 2011-2014, necessaria a garantire alla Società GES.A.P. S.p.A. la copertura dei costi sostenuti nel medesimo periodo e l'equa remunerazione del capitale investito.

Art. 2

Entro il 30 novembre di ciascuna annualità, l'ENAC, previa comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società GES.A.P. S.p.A., provvede a pubblicare sul proprio sito internet i valori risultanti dei parametri previsti nel Contratto di programma, nonché i conseguenti corrispettivi applicabili nell'annualità successiva.

Art. 3

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – compresi tra il +/-5% ed il +/-10%, ed al fine di tener conto di tali scostamenti, l'ENAC provvederà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto, alla rimodulazione dei parametri di tariffazione da applicare nelle annualità residue di vigenza contrattuale.

L'ENAC darà un'informativa preventiva del contenuto di tale rimodulazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per le eventuali determinazioni di competenza.

Art. 4

In presenza di scostamenti annuali delle WLU consuntivate – rispetto alle stime di traffico riportate nell'Allegato 3 del contratto – superiore al 10%, le parti possono richiedere la revisione anticipata del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso contratto.

Art. 5

L'ENAC è tenuto a riferire semestralmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alle verifiche effettuate sul rispetto delle previsioni contenute nel contratto di programma, assicurando in ogni caso un monitoraggio costante dello stesso.

Art. 6

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventualmente solo tramite avviso. Il contratto di programma ed i relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

Corrado PASSERA

Mario MONTI

IL VICE MINISTRO DELEGATO
(Prof. Vittorio Umberto Grilli)



Caloni